



# COMUNE DI MORGANO

## Provincia di Treviso

- Immediatamente Eseguibile
- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione  
del giorno 27/02/2017, ore 20.00*

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

	Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	<b>ROSTIROLLA DANIELE</b>	<b>Sindaco</b>	X	
2	<b>ROSSETTO ALBERTO</b>	<b>Vice Sindaco</b>	X	
3	<b>BASSO DOMENICO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
4	<b>PASQUALETTO ELENA</b>	<b>Consigliere</b>	X	
5	<b>BUSI ANGELI DINO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
6	<b>SCHIAVON FRANCO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
7	<b>PAVANETTO GIULIANO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
8	<b>LIBRALESSO EZIO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
9	<b>LAZZARO ENRICO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
10	<b>BOSCARDIN CARLO</b>	<b>Consigliere</b>		X
11	<b>VETTOR ANDREA</b>	<b>Consigliere</b>	X	
12	<b>MIATELLO FRANCESCO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
13	<b>FAVARO RENZO</b>	<b>Consigliere</b>	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr. **LONGO SILVANO**.

Il sig. **ROSTIROLLA DANIELE**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Pasqualetto Elena, Libralesso Ezio, Favaro Renzo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento dando la parola al Consigliere delegato Pavanetto. Il Consigliere Pavanetto precisa che anche in questo caso vengono confermate le aliquote e le esenzioni come l'anno precedente;

IRPEF anno 2017: Il consigliere Miatello chiede se non fosse stato possibile ipotizzare delle fasce di reddito a cui applicare aliquote in proporzione. Il Sindaco risponde che per non creare problemi di minori entrate bisognerebbe aumentare le aliquote nell'ipotesi prospettata dal Consigliere Miatello. Per cui non è possibile, tra l'altro nel 2016 la maggiore entrata IRPEF è stata compensata da una minore entrata IMU. Le simulazioni fatte negli anni precedenti davano questi risultati. Pavanetto ricorda che l'IRPEF è determinata dai redditi delle persone che in questa situazione di crisi potrebbe portare ad un minore gettito per il Comune. Miatello ricorda che c'era l'impegno della Amministrazione Comunale ad acquisire un software specifico per valutare tale impatto. Il Sindaco ricorda che il software c'è, ma al di là del programma le simulazioni fatte sia con aliquota progressiva che fissa e con gli scaglioni definiti dalla legge, dimostrano un minore gettito per cui bisognava aumentare le aliquote per mantenere il gettito. Miatello dichiara il voto contrario del proprio gruppo perchè non è stata adottata la progressività delle aliquote;

VISTO il D.Lgs.vo del 28.09.1998 n. 360, modificato con la Legge 13.05.1999 n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2002 ad oggetto "Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF.";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2007 ad oggetto "Regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione.";

RICHIAMATO l'art. 1 comma 11 del Decreto Legge 138/2011 laddove è previsto che, a partire dal 2012, ha cessato di avere vigore, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs.vo 360/1998, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato, con la sola eccezione della T.A.R.S.U. (art. 1, comma 7, D.L. 93/2008; art. 77 bis, comma 30, D.L. 112/2008; art. 1, comma 123, L. 220/2010);

VISTO l'art. 1 comma 3 del D.Lgs.vo 360/1998 che dispone che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.06.2012 ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF: determinazione aliquota anno 2012.", con la quale si provvedeva a confermare per l'esercizio finanziario 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.07.2013 ad oggetto: "Modifica regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF: approvazione";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.09.2014 ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF: determinazione aliquota anno 2014.", con la quale veniva deliberata, per l'esercizio finanziario 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%, con introduzione di una soglia di esenzione per lo scaglione da 0 a 10.000 euro di reddito imponibile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22.07.2015 ad oggetto “Addizionale comunale IRPEF: determinazione aliquota anno 2015.”, con la quale veniva deliberato, per l’esercizio finanziario 2015, di mantenere l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6%, con soglia di esenzione per lo scaglione da 0 a 10.000 euro di reddito imponibile;

VISTA la legge di stabilità 2016, del 28 dicembre 2015 n. 208;

PRESO ATTO che il comma 26 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, perseguendo lo stesso obiettivo previsto dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (poi abrogato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); il comma 26 in esame precisa che la sospensione dell’efficacia persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05.05.2016 ad oggetto “Addizionale comunale IRPEF: determinazione aliquota anno 2016.”, con la quale veniva deliberato, per l’esercizio finanziario 2016, di mantenere l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6%, con soglia di esenzione per lo scaglione da 0 a 10.000 euro di reddito imponibile;

VISTA la legge di stabilità 2017, del 11 dicembre 2016 n. 232;

PRESO ATTO della proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017: il comma 42 della legge di stabilità 2017 prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 venga disposto anche per tutto il 2017 (il blocco delle tariffe e delle aliquote deve essere inteso come qualsiasi divieto di forma di variazione in aumento delle stesse: sia come aumento di aliquote e tariffe di tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi; il divieto di elevazione della pressione tributaria comprende anche la revoca di agevolazioni già accordate); non sono soggetti al blocco delle tariffe, di cui al comma 42 della legge di stabilità 2017, la TARI e il canone per l’occupazione del suolo pubblico;

RITENUTO NECESSARIO, per garantire gli equilibri di bilanci, mantenere l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, prevista dall’art. 1 del D.Lgs.vo n. 360/1998, nella misura dello 0,6%, mantenendo altresì la soglia di esenzione per lo scaglione da 0 a 10.000 euro di reddito imponibile;

PRESO ATTO CHE le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

PRESO ATTO CHE le delibere suddette, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs.vo n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it); in particolare, affinché le stesse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce; in mancanza di pubblicazione entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente;

PRESO ATTO CHE in virtù della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs.vo n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs.vo n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente; è stata eliminata, infatti, la possibilità di

riscuotere già in sede di acconto l'imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO CHE ai fini della pubblicazione sul internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs.vo n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;

PRESO ATTO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2015, in applicazione del citato art. 8, comma 3, del D.Lgs.vo n. 175 del 2014, non sono più ammesse modalità di invio delle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF diverse dalla trasmissione telematica mediante il Portale, secondo quanto sopra specificato; devono, pertanto, intendersi superate le modalità di invio degli atti individuate dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dal responsabile del servizio amministrativo-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

CON l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Comunale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2017 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per l'anno 2017;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 02.05.2016 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico per il periodo dal 01.05.2016 al 30.04.2017;
- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/1997;

DATO ATTO che la scadenza per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2017 è stata prorogata al 31 marzo 2017, con approvazione del decreto legge c.d. milleproroghe da parte del Consiglio dei Ministri nella convocazione n. 7 del 29/12/2016. convertito con Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

UDITI gli interventi sopra riportati;

CON VOTI:

Presenti	12
Favorevoli	9
Astenuti	0
Contrari	3 (Vettor - Favaro - Miatello)

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in premessa, mantenendo per l'esercizio finanziario 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6%, con soglia di esenzione per lo scaglione da 0 a 10.000 euro di reddito imponibile, così come sotto specificato:

<b>Reddito imponibile</b>	<b>Aliquota</b>
• scaglione da 0 a 10.000 euro: soglia di esenzione	<b>0%</b>
• oltre 10.000 euro	<b>0,6%</b>

- di dare atto che detta soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini, avendo istituito un'aliquota dello 0,6% con una soglia di esenzione fino a € 10.000,00, il contribuente, ad es., con un reddito di € 10.400,00 calcola un'addizionale comunale sull'intero importo di € 10.400,00 e non solo sulla parte eccedente di reddito;
- di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000;
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.vo 267/2000;
- di dare ampia divulgazione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
- di disporre per la presente deliberazione tariffaria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs.vo n. 175 del 2014, la trasmissione per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'eventuale esenzione stabilite;
- di dichiarare, con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000, con voti:

Presenti           12  
 Favorevoli        9  
 Astenuti           0  
 Contrari           3 (Vettor - Favaro - Miatello).

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

=====

***PARERE DI REGOLARITA' TECNICA***

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Fto PAVAN LUIGINA

=====

***PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE***

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Fto Pavan Luigina

**IL PRESIDENTE**  
Fto **ROSTIROLLA DANIELE**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto **Dr. LONGO SILVANO**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

n° Reg: \_\_\_\_\_

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Morgano, li \_\_\_\_\_

Fto **IL MESSO COMUNALE**



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto **Dr. Silvano Longo**

---

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**LONGO SILVANO**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto **Dr. Silvano Longo**

Morgano, li \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_